



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni
e i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –
Ufficio B3 “Finanza camerale”
00187 – Via Sallustiana, 53

Roma, *23 febbraio 2005*

Prot. n. *0001169*

Risposta al Foglio n.

Alle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
LORO SEDI

del

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
IGF
Via XX Settembre
00187 ROMA

Unione italiana delle camere di commercio.
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Lettera-Circolare

INFOCAMERE
Sede di Roma
Sede di Padova

Istituto G. Tagliacarne
Via Appia Pignatelli n.63
00178 ROMA

OGGETTO: Decreto ministeriale 29 novembre 2004 – Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all'applicazione delle nuove tariffe dei diritti di segreteria approvate con decreto ministeriale 29 novembre 2004.

L'Ufficio scrivente, pertanto, ritiene opportuno fornire opportuni chiarimenti in merito, analizzando i requisiti riguardanti i diritti di segreteria riportati rispettivamente nella Tabella A e Tabella B del richiamato decreto.

TABELLA A

La prima importante novità introdotta nella Tabella A è la scomparsa della distinzione tra società di capitali e società di persone; con il decreto 29 novembre 2004 è rimasta solo la distinzione fra “società ed enti collettivi” da una parte ed “imprese individuali e soggetti solo REA”.

La Tabella A, inoltre, introduce una differenza all'interno degli atti di modifica presentati.

Gli atti di modifica, relativamente alle società e agli altri enti collettivi, per i quali è dovuto il diritto di cui al punto 3) sono elencati nella nota relativa, per tutti gli altri atti deve essere applicato il diritto di cui al punto 1).

Le note ai punti 3 e 4 della Tabella A stabiliscono che nel caso di alcuni tipi di imprese (imprese di installazione o di manutenzione degli impianti, imprese di autoriparazione, imprese di pulizia, imprese di facchinaggio) è dovuta una maggiorazione per i diritti di segreteria relativi, nel primo caso di euro 15.00 e nel secondo di euro 9.00.

In proposito questo Ministero ritiene opportuno chiarire che tali maggiorazioni sono dovute per quei tipi di atti che prevedono un accertamento di requisiti da parte dell'ufficio camerale; il maggior impegno dell'ufficio giustifica, infatti, la maggiorazione richiesta.

La disposizione esaminata non è stata, però, riportata anche nella Tabella B, alla quale ci si deve rifare per le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni da presentare all'Albo delle imprese artigiane.

La ratio della norma porta l'Ufficio scrivente a chiarire che, se non anche riportata nelle note della Tabella B, la maggiorazione è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che da quelle che presentano la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Ulteriore quesito evidenziato in merito alle imprese artigiane è quello relativo alla scomparsa del diritto di prima annotazione al Registro delle imprese delle imprese artigiane.

In proposito l'Ufficio scrivente ritiene opportuno evidenziare che le imprese artigiane si iscrivono all'Albo artigiani e poi viene richiesta, da parte dello stesso Albo, l'annotazione al Registro delle imprese.

Pertanto a tutte le domande presentate all'Albo artigiani dovranno essere applicati i diritti relativi alla Tabella B (nel caso di prima iscrizione l'impresa artigiana dovrà versare un diritto di 31.00 euro se effettuato con modello cartaceo) mentre nulla sarà dovuto per l'annotazione al Registro delle imprese.

La nota al punto 1 prevede il rilascio gratuito della Carta nazionale dei servizi al

legale rappresentante dell'impresa in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica; qualora la Camera di Commercio abbia rilasciato alla medesima impresa, sempre a titolo gratuito, il dispositivo di firma digitale, può deliberare di rilasciare sempre gratuitamente anche la prima Carta nazionale dei servizi.

Diritti di cui al punto 6 “Bollatura libri sociali”

In proposito questo Ufficio intende chiarire che per “libri sociali” si deve far riferimento a tutti i libri e scritture sociali per i quali l'impresa richiede la vidimazione. Il diritto è dovuto indipendentemente dal numero di pagine di cui il libro sociale è composto.

TABELLA B

Diritto di cui al punto 1.2

La nota di cui al punto 1.2 deve essere interpretata nel senso che tale diritto si applica **anche** alle modifiche che non comportano accertamento dei requisiti.

Diritto di cui al punto 1.1, 1.2, e 1.3

Nella nota di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 è stato chiarito che tali diritti si applicano anche all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

In proposito questo Ufficio ritiene di chiarire che nel caso di tale Albo gli atti vengono ancora trasmessi su supporto cartaceo.

Il decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406 stabilisce, inoltre, all'articolo 21 che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria.

Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, quindi in relazione alla Tabella A.

E' necessario ricordare che l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede che le domande, le denunce e gli atti di accompagnamento presentati all'Ufficio del Registro delle imprese, ad esclusione di quelli presentati da imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pertanto, questo Ufficio non ha potuto più prevedere diritti di segreteria per lo svolgimento, da parte delle società e degli altri enti collettivi, di adempimenti su modello cartaceo, poiché agli stessi adempimenti si provvede su supporto informatico digitale e per via telematica.

Pertanto, nell'attesa che si completi la sperimentazione della presentazione delle istanze all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, l'ammontare del diritto di segreteria delle istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee all'Albo è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alla voce 1.1 e alla voce 3.1 stabilite nella Tabella A.

Per le imprese individuali e soggetti solo REA, l'ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto nella Tabella A, alla voce 4 e alla voce 5.

Diritto di cui al punto 3

Il diritto di cui al punto 3.1 e 3.5. si applica anche alla ricevuta di produzione delle uve per i vini di denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica.

Diritto di cui al punto 10

Per il deposito delle domande di conciliazione e dell'atto di adesione della controparte il decreto 29 novembre 2004 ha stabilito, ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 2004, n. 223, un importo del diritto di segreteria di 30.00 euro.

In proposito questo Ufficio ritiene opportuno chiarire che tali domande sono relative a tutte le domande di conciliazione che le singole Camere di Commercio sono competenti ad accettare e non sono limitate solo a quelle che rientrano nella competenza del diritto societario.

Il diritto di cui al punto 10 sostituisce le spese di avvio che sono state considerate sulla base del tariffario unico di conciliazione adottato dalle Camere di Commercio fino all'emanazione del decreto 29 novembre 2004.

L'applicazione dell'IVA sussiste nelle fatture delle spese di conciliazione che, in base al tariffario unico, devono essere erogate prima dell'incontro di conciliazione delle parti.

Un aspetto particolare che si ritiene necessario analizzare è quello relativo all'applicabilità del diritto di segreteria esaminato ai servizi di conciliazione gestiti attraverso le aziende speciali, le unioni regionali e le associazioni interprofessionali.

In tal caso l'Ufficio scrivente ritiene che debba trovare applicazione il decreto 22 luglio 1004, n. 223, essendo il decreto 29 novembre 2004 relativo a registri, elenchi, albi, ruoli gestiti dalle Camere di Commercio.

Pertanto in tal caso l'utente dovrà, al momento della presentazione della domanda, versare le spese di avvio e, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, dovrà corrispondere le spese di conciliazione.

L'altra parte è tenuta a versare le spese di avvio e le spese di conciliazione prima dell'incontro.

In tal caso sia le spese di avvio che le spese di conciliazione saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA.

In merito all'arbitrato questo Ufficio ritiene opportuno chiarire che il diritto previsto al punto 10 è quello relativo al deposito al Registro delle imprese delle domande connesse a controversie rientranti nell'ambito della riforma del diritto societario; adempimento introdotto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL DIRITTORE GENERALE
(F.to Mario Spinarelli)